

SETTORE CONTRATTI PUBBLICI E POLITICHE DELLA CASA

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALLA L. 431/1998. ART.11 - ANNUALITA' 2021

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11 che istituisce *il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*, destinato all'erogazione di contributi integrativi per pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in affitto e in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999;

Visto il Decreto del Ministro dei LL.PP. 7 giugno 1999, come integrato con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19.07.2021.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.22/62 del 16.06.2016;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 37/40 del 09/09/2021 che ha disposto di ripartire lo stanziamento regionale e statale del Fondo per il sostegno alla locazione, annualità 2021, integrato con le risorse del Fondo Morosi incolpevoli di cui al D.M. 23/06/2020 e del D.M. 23/12/2019 a favore dei Comuni della Sardegna e di approvare l'allegato 2 concernente "Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi", nel quale sono definiti i criteri per l'individuazione dei destinatari, le modalità di determinazione dei contributi e l'attività di monitoraggio in capo ai Comuni.

RENDE NOTO

che è indetto un Bando pubblico per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al *Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*, di cui all'art. 11 della L. 431/1998 **ANNUALITA' 2021**

che, a far data dal 16/12/2021 e sino alle ore 24 del 14/01/2022, i soggetti in possesso dei requisiti di seguito elencati potranno presentare domanda per la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quando disposto dal presente Bando e fino ad esaurimento delle risorse assegnate.

REQUISITI GENERALI

Possono presentare domanda i titolari del contratto di locazione in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino appartenente ad uno Stato extracomunitario deve essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

- 2. residenza anagrafica alla data della presentazione della domanda nel Comune di Sassari;
- **3.** residenza nell'alloggio per il quale si chiede il contributo, alla data della pubblicazione del bando:
- **4.** titolari di contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare (escluse le categorie catastali A1, A8, A9) di proprietà privata sita nel Comune di Sassari e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva, regolarmente registrato e in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro o in regime di "cedolare secca";

Nel caso di co-housing ossia di residenza nell'alloggio di più nuclei anagraficamente separati ma in possesso di un contratto di affitto COINTESTATO e regolarmente registrato, la domanda potrà essere presentata da ciascun intestatario del contratto di locazione. In tal caso il contributo spettante, calcolato secondo le modalità previste dal presente bando, sarà suddiviso tra tutti i coinquilini aventi diritto e commisurato alla quota di canone effettivamente sostenuto;

- 5. non essere titolari, né il richiedente né nessun altro componente il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;
 - **N.B.** É considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge del 27 luglio 1978, n°392, non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3 o 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona:
- **6.** non essere titolare di un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- 7. essere in possesso di attestazione ISEE;

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'erogazione del contributo e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente assegnato:

NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente Bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/1989, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente Bando.

REQUISITI REDDITUALI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:

Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.405,00) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone

annuo corrisposto è superiore al 14%; (l'ammontare annuo di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE) La misura del contributo non può essere superiore ad € 3.098,74.

Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.573,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00

Fascia Covid: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

N.B.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020;

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è calcolato in base alla percentuale di incidenza, determinata con la seguente formula: incidenza = (canone annuo effettivamente pagato /ISEE) x 100

L'ISEE di riferimento è quello in corso di validità alla data di presentazione della domanda per l'accesso al contributo.

Il punteggio individuale sarà attribuito in base ai seguenti criteri :

Incidenza canone di locazione/reddito	Punti
dal 24,01% al 34%	10
dal 34,01% al 45%	20
oltre il 45 %	30

Reddito	Punti
Fino ad € 5.000	30
da € 5000,01 ad € 10.000,00	20
da € 10.000,01 ad € 14.000,00	10

Categoria	Punti
Nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni	2
Disabilità certificata non inferiore al 75% (certificazione ASL)	2
Particolare debolezza sociale (autocertificazione di presa in carico del Servizio Sociale Territoriale)	2
Nuclei familiari monoparentali con figli minori	2

Per ciascun componente del nucleo familiare, conduttore escluso	1	
---	---	--

In caso di reddito "zero" o inferiore al canone di locazione occorre dichiarare, a pena di esclusione, di aver sostenuto l'onere del pagamento del canone di locazione attraverso i seguenti sostegni :

assistenza economica da parte del Servizio Sociale Territoriale;

sostegno economico da parte di altro soggetto (indicare il nominativo di chi presta il sostegno)

reddito di cittadinanza

contributo comunale canone di locazione

CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

La non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o, viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di seguito descritto, Reddito di Cittadinanza.

Pertanto la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, "i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza di cui al decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i.," come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020.

Pertanto il Comune erogherà l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del Reddito di cittadinanza e dovrà, successivamente comunicare all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute entro il termine, verificandone la completezza e la regolarità e formulando la graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità:

Concorrenti inseriti nella Fascia A;

Concorrenti inseriti nella Fascia B:

Concorrenti inseriti nella Fascia Covid;

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale per 10 giorni consecutivi entro i quali chiunque ne abbia interesse potrà produrre le proprie osservazioni.

Decorso tale termine si provvederà ad approvare, con determinazione dirigenziale, la graduatoria definitiva che verrà pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio del Comune.

MODALITA' EROGAZIONE CONTRIBUTO

Il Comune provvede successivamente all'erogazione dei contributi: qualora il finanziamento assegnato dalla R.A.S. non sia sufficiente a coprire l'intero fabbisogno, si opererà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A, B, e Covid secondo l'indirizzo fornito dalla R.A.S. con la deliberazione n. 37/40 del 9.09.2021 e relativi allegati 1 e 2.

Per i nuclei che includono ultra sessantacinquenni e/o disabili con invalidità riconosciuta dalla Commissione competente pari al 100 %, il contributo può essere incrementato fino al limite massimo previsto del 25% e comunque fino al raggiungimento del limite di contributo previsto per le fasce A , B e Covid.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute di pagamento del canone di locazione, con indicazione del numero e della data di emissione, marca da bollo per ogni ricevuta, a firma leggibile del locatore, ovvero fotocopia del bonifico di pagamento. In caso di ricevuta unica è necessario allegare fotocopia del documento del locatore o di chi quietanza.

E' possibile presentare, in alternativa, dichiarazione liberatoria dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, resa da parte del proprietario dell'immobile con allegata fotocopia del documento d'identità.

Le ricevute dei pagamenti dei canoni di locazione del periodo di cui al presente bando dovranno essere allegate alla domanda.

Al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilito a presentare la documentazione attestante l'avvenuto pagamento è possibile, ai sensi e nei modi indicati nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della L. n. 431/1998, prevedere che i contributi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato alla sanatoria della morosità medesima previa sottoscrizione dell'accordo tra le parti.

Il contributo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate. A tal fine, le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione, mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

Nel caso di decesso del beneficiario il contributo verrà erogato agli altri componenti facenti parte del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda.

Non verranno erogati i contributi di importo inferiore a € 100,00.

TERMINI E MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDE

L'istanza può essere presentata da un solo componente per nucleo familiare, coincidente con il soggetto intestatario dell'IBAN indicato per l'accreditamento del contributo (si considera valido il codice IBAN del Conto Corrente o delle Carte ricaricabili. E' escluso il codice IBAN relativo al libretto postale).

Nel caso di sanatoria di morosità è necessario indicare il codice IBAN del locatore e allegare alla domanda, a pena di esclusione, il modulo relativo all'accordo tra le parti, debitamente compilato e sottoscritto da entrambi.

Le domande di contributo potranno essere inoltrate unicamente tramite il Portale Multiservizi Municipia presente nella sezione dei Servizi Online del sito Web del Comune di Sassari. Essendo un portale multipiattaforma, sarà possibile accedere da computer, tablet, notebook e/o smartphone.

Per presentare la domanda è indispensabile essere in possesso di SPID (Sistema pubblico d'identità digitale) e pertanto domande inviate con altre modalità non verranno accettate.

N. B. VERRANNO ESCLUSE LE DOMANDE PRESENTATE CON SPID NON INTESTATO AL RICHIEDENTE.

Le domande potranno essere presentate anche tramite le seguenti Organizzazioni Sindacali degli inquilini:

SUNIA - VIA SORSO n. 115 - tel. 079 241111

UNIAT - VIA MURONI n. 5/C - tel. 079 232518

SICET - VIA IV NOVEMBRE 53/57 - tel. 079 270420

Il termine di presentazione delle domande è fissato <u>improrogabilmente per le ore 24 del</u> 14/01/2022

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

1. Copia contratto di locazione regolarmente registrato;

Fotocopia delle ricevute di pagamento del canone riferite all'anno 2021, con indicazione del numero e della data di emissione, marca da bollo da € 2,00 per ogni ricevuta, a firma leggibile del locatore, ovvero fotocopia del bonifico di pagamento.

E' possibile presentare, in alternativa, dichiarazione liberatoria dell'avvenuto pagamento del canone di locazione sottoscritta dal proprietario dell'immobile, con allegata fotocopia del documento d'identità di quest'ultimo.

Esclusivamente per i concorrenti della fascia Covid: autocertificazione nella quale il richiedente dichiari di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%, (la riduzione del reddito da certificare con l'ISEE corrente o, in alternativa, le dichiarazioni fiscali 2021/2020);

Verbale di invalidità, ove posseduto, non inferiore al 75%;

5. Accordo tra le parti, ove ricorra il caso.

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora da controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dall'elenco degli aventi diritto.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

- 1. Assenza di requisiti indicati dal bando;
- 2. Assenza della documentazione essenziale da allegare alla domanda;
- 3. Domanda presentata fuori termine o con modalità differenti da quelle previste nel bando;
- 4. Dichiarazioni mendaci.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del RGPD i dati forniti attraverso i moduli domanda sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, saranno trattati <u>esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.</u>

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.

I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 e degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Le richieste relative all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003 e degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679, devono essere rivolte al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente: Avv. Giacomo Crovetti e-mail rpd@comune.sassari.it avv.giacomocrovetti@pec.it telefono: +39 079279111

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa M. Franca Virdis